

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TERRED'ACQUA

CONTRODEDUZIONI

ai

**PARERI e OSSERVAZIONI DI ENTI
relativi a PSC, VAS-ValsAT e RUE**

e

**alle Osservazioni dell'Ufficio di Piano e del Comitato Tecnico formato dagli
Uffici Tecnici Comunali
dei Comuni dell'Associazione Intercomunale Terred'acqua**

**parere tecnico
arch. Carla Ferrari**

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TERRED'ACQUA

CONTRODEDUZIONI

ai

PARERI e OSSERVAZIONI DI ENTI

relativi a PSC, VAS-ValsAT e RUE

e

alle Osservazioni dell'Ufficio di Piano e del Comitato Tecnico formato dagli

Uffici Tecnici Comunali

dei Comuni dell'Associazione Intercomunale Terred'acqua

parere tecnico

arch. Carla Ferrari

INDICE

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SERVIZIO SANITARIO REGIONALE Emilia-Romagna - Dipartimento Sanità Pubblica sul Rapporto ambientale VAS/VALSAT | pag. 2 |
| ARPA Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna | pag. 4 |
| SERVIZIO SANITARIO REGIONALE Emilia-Romagna - Dipartimento Sanità Pubblica sul RUE - REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO | pag. 9 |
| REGIONE EMILIA-ROMAGNA - AUTORITÀ DI BACINO DEL RENO | pag. 14 |
| MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELL'EMILIA-ROMAGNA DI BOLOGNA | pag. 24 |
| CONSORZIO DELLA BONIFICA RENO-PALATA | pag. 25 |
| UFFICIO DI PIANO e COMITATO TECNICO formato dagli UFFICI TECNICI COMUNALI dei COMUNI dell'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TERRED'ACQUA OSSERVAZIONI al PSC e al Rapporto Ambientale di VAS_VasSAT, al RUE e agli Allegati "Requisiti cogenti e requisiti volontari" e "Contributo di Costruzione" | pag. 26 |
| COMITATO TECNICO formato dagli UFFICI TECNICI COMUNALI dei COMUNI dell'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TERRED'ACQUA OSSERVAZIONE | pag. 27 |

Controdeduzione:

Con riferimento alle valutazioni relative a:

- **Canali di Bonifica:** Con riferimento ai canali di bonifica, si condividono preoccupazioni ed indicazioni, rilevando al contempo che tali vettori idraulici hanno in via prioritaria una funzione idraulica/irrigua quindi paesaggistica ed ecologica; quasi tutte queste funzioni possono essere assolte solamente se la qualità dell'acqua che scorre nel vettore non presenta compromissioni rilevanti tali da arrecare disturbo alle zone abitate a lui prossime. E' in tale direzione che mirano tutti gli interventi progettati, essendo la riqualificazione e valorizzazione dei corsi d'acqua un obiettivo primario di PSC.
- **Piano provinciale gestione rifiuti:** Il comma 3 dell'art. 63 delle NTA del PSC prevede, a questi fini che sia compito del POC (punto d) "individuare e programmare gli spazi per l'ampliamento o per la realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione (URB) che dovranno essere realizzate, nel corso dell'arco di tempo di validità del POC, previa verifica di compatibilità ambientale e paesaggistica." Ciò al fine di valutare le scelte localizzative delle infrastrutture, proprio in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità dichiarati dal PSC (e dalla VALSAT), in particolare relativamente all'adeguatezza delle infrastrutture viarie, alla vicinanza a centri urbani e aree di importanza storico-paesaggistica, alle emissioni in atmosfera, anche a valenza odorigena e alla presenza di bersagli sensibili.

- **Ambiti territoriali di sviluppo:** si precisa che in riferimento agli ambiti segnalati, la VALSAT ha evidenziato che è possibile la trasformazione perseguendo gli obiettivi di qualità che il PSC si è posto in riferimento all'inquinamento acustico ed atmosferico.

Si ritiene però che sia proprio uno dei compiti del POC ed in particolare della VALSAT del POC dare indirizzi al PUA sulla progettazione, per garantire la "buona qualità ambientale".

Considerando che la normativa in materia di inquinamento atmosferico non prevede limiti ai ricettori e che soprattutto per le attività produttive l'impatto delle aree industriali verso le aree confinanti è molto variabile in funzione delle attività, delle lavorazioni, del traffico indotto, della presenza e delle caratteristiche dei punti di emissione, non si ritiene di poter accogliere l'indicazione di una dimensione fissa di 100 m come fascia di rispetto. Sarà il POC eventualmente, che potrà dare indirizzi in tal senso.

Con riferimento alle osservazioni relative ad **ambiti specifici**, si precisa quanto segue:

- per gli ambiti ARS.CA_II, ARS CR_I, ARS CR_II, ARS CR_III - l'Accordo di pianificazione siglato con la Provincia di Bologna, anche alla luce degli esiti della Conferenza di Pianificazione, ha ammesso la possibilità di prevedere gli ambiti ARS citati. Per questi ambiti, ubicati in centri frazionali non strutturati sotto il profilo delle dotazioni territoriali, la Relazione del PSC precisa che "Per gli ambiti di possibile trasformazione urbana individuati in corrispondenza di queste frazioni si auspica la delocalizzazione delle potenzialità insediative, in ambiti più idonei, segnalando la volontà dell'Amministrazione di promuoverne ed incentivarne la delocalizzazione, anche tramite l'applicazione di meccanismi premianti di perequazione urbanistica, in occasione dei POC."

- per l'ambito ARS.SB_XII (Osteria Nuova): Si conferma la previsione, valutando che la previsione di usi residenziali non sia escludibile a priori, considerando che l'area presenta dimensioni sufficienti per la realizzazione di fasce di ambientazione verso la ferrovia e verso le attività produttive

- per gli ambiti ARS.SG_XIb e XVIb:

Questi due ambiti sono collegati ai corrispondenti ambiti ARS.SG_XIa e ARS.SG_XVIa e, ancorchè in uno solo dei due sia possibile ubicare la potenzialità edificatoria di tipo residenziale, come chiaramente indicato dalle NTA del PSC (in un caso è solo nell'ambito ARS.SG_XIb e nell'altro è solo nell'ambito ARS.SG_XVIa che sarà possibile prevedere l'edificazione residenziale), la Valsat prende comunque in considerazione l'ambito destinato ad ospitare le dotazioni territoriali per valutarne la

compatibilità a fini edificatori avendo ammesso la possibilità di realizzare attrezzature di servizio (appunto, dotazioni territoriali).

- per l'ambito ARS.SG_XV: l'ambito confina a nord con l'ospedale, a sud con la Persicetana (nel tratto interno alla tangenziale che dovrebbe quindi essere caratterizzato da flussi non troppo elevati) ed ad est con un'area produttiva. Si conferma la previsione, valutando che con una progettazione attenta e indici per l'uso abitativo non troppo elevati, si può riuscire a realizzare un insediamento residenziale in linea con gli obiettivi del PSC.
- per gli ambiti ARS.CA_I, ARS.CA_II, ARS.CA_III, ARS.CA_IV: Si condividono le preoccupazioni, ma non si ritiene necessaria una modifica al PSC, valutando che sia compito del POC e della relativa VALSA oltre che del PUA verificare la compatibilità delle previsioni nello specifico step temporale di attuazione, rispetto al contesto esistente in quel momento e alle possibili evoluzioni.
- per l'ambito ARR.SG_III: l'ambito confina a nord con la ferrovia a sud ed ad est con strade (in tratti interni alla tangenziale). Si conferma la previsione, valutando che con una progettazione attenta e indici per l'uso abitativo non troppo elevati, si può riuscire a realizzare un insediamento residenziale in linea con gli obiettivi del PSC. L'ambito peraltro è molto vicino alla stazione e al centro storico, quindi ottimale per ridurre il traffico indotto e conseguenti potenziali impatti.
- per gli ambiti APR.CA_I e APR.SB_I, APR.SB_II, APR.SB_III : Le schede relative agli ambiti APR.CA_I e APR.SB_III richiamano espressamente le condizioni dell' "Accordo di Programma in variante al vigente PRG dei comuni di Sala Bolognese e Calderara di Reno in attuazione dell'Accordo Territoriale per lo sviluppo degli ambiti produttivi sovracomunali dell'Associazione Terred'acqua, per la previsione di una nuova area per insediamenti produttivi in espansione dell'ambito <Tavernelle>, con interventi connessi e finalizzati alla riqualificazione ambientale ed energetica dello stesso in area produttiva ecologicamente attrezzata (APEA)" proprio al fine di garantirne l'applicazione. Gli altri due ambiti APR.SB_I, APR.SB_II potranno essere attuati alle condizioni fissate nell' "Accordo Territoriale sugli ambiti produttivi intercomunali dell'Associazione Terred'acqua", come richiamato, per le condizioni all'attuazione, nelle schede di PSC.
- per l'ambito APR.SA_I: il POC si farà carico di dettare norme specifiche relative alle fasce di ambientazione a protezione dell'abitato di Maggi.

Con riferimento alle osservazioni relative alla possibilità di recuperare gli edifici residenziali esistenti negli ambiti APR, si precisa che la delocalizzazione è favorita in ogni modo dalle NTA del PSC ma non può essere coercitiva, soprattutto quando si tratti di edifici residenziali esistenti in contesti attualmente non produttivi, per i quali si deve poter ammettere interventi di recupero. Le finalità dell'osservazione sono chiare e condivisibili e, con quello spirito, i nuovi strumenti urbanistici dell'Associazione Intercomunale Terred'acqua hanno escluso la possibilità di realizzare nuove abitazioni, anche di custodia, negli ambiti produttivi ma risulta evidente che i lotti residenziali, inclusi nel tessuto produttivo, edificati sulla base di strumenti di pianificazione precedenti, redatti con finalità e logiche oggi non più condivisibili ma del tutto validi ai fini della legittimità dello stato di fatto, non possono essere cancellati con la nuova pianificazione.

Controdeduzione:



Con riferimento alle considerazioni sul **Rapporto Ambientale VAS-Valsat**:

- 1. Infrastrutture stradali: traffico stradale:** Il sistema degli obiettivi e delle politiche assunte dal PSC sul sistema della mobilità si allargano alle prerogative amministrative di settori dell'Amministrazione Comunale che non sottendono, se non per le linee di contiguità, alle assunzioni classiche di un Piano Urbanistico. Si ricorda infatti che il PSC "individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione", recependo le previsioni della pianificazione e programmazione sovraordinata ma non introduce, di solito, politiche sulla gestione della mobilità. Invece il tentativo del Piano Strutturale Comunale delle Terre d'Acqua è quello di allargare e integrare le politiche sui vari sottosistemi al fine di finalizzare le azioni infrastrutturali sul territorio che, evidentemente, di per loro non costituiscono condizione necessaria e sufficiente per il raggiungimento degli obiettivi posti, soprattutto quando riguardano il sistema della mobilità. E' per questo motivo che nel Piano Strutturale vengono forniti gli strumenti operativi ma anche le politiche di corollario, che dovranno essere finalizzate dall'azione complessiva di governo del territorio, al fine di tentare di "quadrare il cerchio" delle necessità operative che consentiranno, se attuate, di raggiungere gli obiettivi posti.
- 2. Infrastrutture stradali e insediative: qualità dell'aria e rumore:** nessuna considerazione, trattandosi di una sintesi
- 3. Suolo, sottosuolo, acque:** Si condividono le considerazioni circa la particolare condizione in cui si colloca la frazione di Longara, ed è per tali motivi che al comma 20 dell'art. 32 delle NTA del PSC vengono dettate specifiche prescrizioni di tutela idrogeologica per l'ambito ARS.CA_I. Per quanto riguarda invece l'ambito ARS.CA_II, individuato dal PSC adottato, si precisa che tale ambito non viene confermato in sede di approvazione, in accoglimento delle riserve formulate dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art. 32 comma 7 della L.R. 20/2000 (Allegato alla Del. G.P. n. 493 del 23.11.2010).
- 4. Ecosistemi:** Con riferimento alle osservazioni relative alla tabella ed ai grafici riportati nella VAS, al fine di effettuare una valutazione quantitativa di confronto tra la pianificazione vigente e la situazione a PSC realizzato, si precisa che il grafico è legato solo indirettamente alla tabella: mentre la tabella riporta l'estensione delle aree tutelate in valore percentuale rispetto all'estensione dell'intero territorio comunale, il grafico riporta l'estensione delle aree sottoposte a tutela in valore percentuale rispetto all'estensione totale delle superfici tutelate. Esiste tuttavia un errore materiale nelle tabelle nel totale delle aree e nelle relative percentuali che si ripercuote nei grafici, non modificandone però la sostanza delle conclusioni.
 ⇒ si provvede a modificare la tab. 5.4.7 - Confronto tra i due scenari - kmq e % di territorio comunale

| | PRG | PSC | PRG | PSC | PRG | PSC | PRG | PSC |
|------------------------|---------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------|
| | Zone agricole (kmq) | AVA (kmq) | Zone di tutela e valorizzazione (kmq) | AVN (kmq) | Zone di rilievo paesaggistico (kmq) | ARP (kmq) | Periurbano (kmq) | AAP (kmq) |
| Calderara di Reno | 8,9 | 9,1 | 4,9 | 7,8 | 20,4 | 12,1 | 0,0 | 6,5 |
| Anzola Emilia | 18,7 | 9,1 | 7,6 | 9,7 | 2,7 | 11,9 | 0,5 | 2,2 |
| San Giovanni Persiceto | 64,3 | 50,8 | 36,7 | 16,4 | 0,0 | 38,3 | 2,2 | 0,3 |
| Sala Bolognese | 29,1 | 7,4 | 13,1 | 20,6 | 1,3 | 15,3 | 0,0 | 0,0 |
| Sant'Agata Bolognese | 26,6 | 1,5 | 2,7 | 3,5 | 0,0 | 27,7 | 2,3 | 0,0 |
| Crevalcore | 37,1 | 59,6 | 38,7 | 17,3 | 17,8 | 21,2 | 0,0 | 0,0 |
| Totale | 184,7 | 137,5 | 103,8 | 75,3 | 42,3 | 126,5 | 5,1 | 9,0 |

| | PRG | PSC | PRG | PSC | PRG | PSC | PRG | PSC |
|------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|----------------|---------|
| | Zone agricole (%) | AVA (%) | Zone di tutela e valorizzazione (%) | AVN (%) | Zone di rilievo paesaggistico (%) | ARP (%) | Periurbano (%) | AAP (%) |
| Calderara di Reno | 21.9 | 22.2 | 12.0 | 19.1 | 50.0 | 29.6 | 0.0 | 15.9 |
| Anzola Emilia | 51.0 | 25.0 | 20.9 | 26.4 | 7.5 | 32.5 | 1.4 | 6.0 |
| San Giovanni Persiceto | 56.2 | 44.4 | 32.1 | 14.3 | 0.0 | 33.5 | 2.0 | 0.3 |
| Sala Bolognese | 63.8 | 16.3 | 28.8 | 45.2 | 2.9 | 33.5 | 0.0 | 0.0 |
| Sant'Agata Bolognese | 76.3 | 4.4 | 7.8 | 10.1 | 0.0 | 79.5 | 6.7 | 0.0 |
| Crevalcore | 36.1 | 58.0 | 37.7 | 16.8 | 17.3 | 20.7 | 0.0 | 0.0 |
| Totale | 49.3 | 36.7 | 27.7 | 20.1 | 11.3 | 33.7 | 10.3 | 2.4 |

e a modificare il grafico 5.4.1 - Confronto tra superfici tutelate nei due scenari - Totale Associazione Terredacqua



Dalle tabelle emerge dunque che le aree tutelate complessive comunque aumentano, anche se con ripartizioni diversificate a seconda delle tipologie.

Tale aspetto viene confermato anche nei grafici da cui risulta evidente una diminuzione del territorio agricolo a favore delle superfici tutelate, differenziate anche in questo caso nelle diverse tipologie di tutela.

Per quanto riguarda le variazioni di classificazione di alcune zone (da ambiti a destinazione agricola a aree naturali di pregio e viceversa) si specifica che tale operazione è stata effettuata sulla base delle classificazioni del PTCP arricchite dalle valutazioni effettuate nell'ambito del QC a cui si rimanda per eventuali approfondimenti.

5. **Boscosità:** Non sono state segnalate criticità

6. **Gli indicatori per il monitoraggio del PSC:**

- **Popolazione esposta ad inquinamento acustico ed atmosferico:** si accoglie e si provvede ad inserirlo nella VALSAT

⇒ si provvede a modificare la Valsat aggiungendo tale indicatore, come di seguito riportato:

| | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B.2 | Popolazione residente nell'area di possibile influenza delle zone industriali |
| Descrizione dell'indicatore | Popolazione residente all'interno o nei 50 m dalle aree industriali e nei 100 m dai punti di emissione autorizzati |
| Unità di misura | n; |
| Significatività e rilevanza per le politiche di sostenibilità | La stima dell'impatto sulla salute proposta con il presente indicatore si basa sul numero degli abitanti esposti ai più elevati livelli acustici e di inquinamento atmosferico da attività produttive. È evidente la necessità di ridurre o almeno contenere tale numero. |
| Target | La popolazione residente in tali aree non deve aumentare e deve possibilmente calare |

- **Consumo di suolo in aree e terrazzi dei conoidi ad alta ed elevata vulnerabilità, Consumo di suolo in aree e terrazzi dei conoidi ad elevata ed estremamente elevata vulnerabilità e dentro l'area di ricarica delle falde, Depurazione, Qualità delle acque sotterranee**

Rispetto ai temi ambientali trattati, nella scelta degli indicatori sono stati presi in considerazione solo quegli elementi che per natura, per disponibilità di dati o perché indicativi di processi influenzati o influenzabili dalle scelte operate in sede di PSC, potevano fornire indicazioni nel tempo sulla sostenibilità ambientale delle scelte stesse.

Individuati gli elementi su cui concentrare le valutazioni di sostenibilità, si sono quindi scelti quegli indicatori che, rappresentando i processi evolutivi determinati o influenzati dal piano, potessero essere indicativi ed elaborabili per disponibilità di dati e serie storiche; tutto ciò avendo anche come obiettivo la semplificazione del processo, cercando di evitare la proliferazione di indicatori difficilmente monitorabili.

Circa l'opportunità di utilizzare, come indicatore, il valore relativo al consumo di suolo in aree e terrazzi dei conoidi ad alta, elevata ed estremamente elevata vulnerabilità (quest'ultima classe assente nel territorio dei Comuni di Terre d'Acqua), così come definite dal PTCP, attualmente in corso di revisione, si sono fatte alcune considerazioni, che hanno portato alla scelta di non indicizzare tale parametro. In particolare sono state fatte le seguenti considerazioni:

- esisteva un'oggettiva difficoltà nella scelta della cartografia che si sarebbe dovuta utilizzare come riferimento per le valutazioni; se da un lato, infatti vigeva formalmente la

carta della vulnerabilità del PTCP, che per stessa ammissione della Provincia di Bologna presentava significativi limiti, dall'altro se ne sarebbero potute utilizzare altre due scientificamente più corrette: quella predisposta nel QC del PSC e quella proposta dalla RER nel PTA, entrambe costruite con lo stesso metodo e pertanto simili.

- la volontà della Provincia di Bologna, nell'ambito della Variante al PTCP in adeguamento al PTA, era quella di superare, per i temi relativi alla tutela quali-quantitativa delle acque sotterranee, il concetto di vulnerabilità naturale e di adeguare lo strumento provinciale al PTA, individuando come aree di protezione delle acque sotterranee le sole Aree di Ricarica (A, B, C, D);
- rispetto alla totalità delle previsioni insediative, solamente due ambiti (ridotti poi per altro ad uno solo, per effetto dell'accoglimento delle riserve formulate dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art. 32 comma 7 della L.R. 20/2000 - Allegato alla Del. G.P. n. 493 del 23.11.2010) per altro di dimensioni comunque contenute, interessavano tali aree di protezione, in un contesto, quello del Comune di Calderara, in cui non potevano essere altrimenti localizzabili.

Sulla base di tali considerazioni, l'utilizzo di tale indicatore diveniva quindi poco significativo, non essendo per altro prevista dal PSC, una ulteriore "erosione" di suolo, in queste aree.

Circa la definizione di un indicatore della depurazione, si ritiene accoglibile la richiesta dell'osservante di inserire un indicatore che rilevi le situazione della depurazione e si provvede ad inserire tale indicatore nella relazione di VAS-VALSAT.

⇒ Si provvede a modificare il fascicolo PSC/V - Rapporto ambientale VAS/VALSAT inserendo il seguente indicatore:

| F.6 | Depurazione |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione dell'indicatore | Percentuale di abitanti equivalenti depurati. Consente di valutare la diminuzione di reflui non depurati e quindi direttamente dispersi nei corpi idrici superficiali a discapito della qualità delle acque superficiali e delle condizioni igieniche del territorio. |
| Unità di misura | % di abitanti equivalenti serviti da depurazione |
| Significatività e rilevanza per le politiche di sostenibilità | L'aumento della capacità depurativa a servizio del territorio, riduce la dispersione sul suolo e nei corpi idrici superficiali con conseguente miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee |
| Target | Aumento della percentuale di abitanti equivalenti/anno depurati rispetto agli abitanti/equivalenti totali residenti |

L'indicatore richiesto sulla qualità delle acque sotterranee non è stato inserito in quanto non rientrava nella griglia di condizioni prima definite; ovvero: la qualità delle acque sotterranee, soprattutto in un territorio che per la quasi totalità non contribuisce alla ricarica delle falde acquifere sotterranee profonde, non dipende strettamente dalla scelte del PSC o dalla sua attuazione.

- **Non sono presenti indicatori sulla qualità dell'aria:** Non si ritiene che sia compito del monitoraggio PSC misurare la ricaduta delle azioni del PGQA. Nell'ambito della VALSAT si era verificata la possibilità di inserire indicatori sulla qualità dell'aria, ma la rete di monitoraggio è provinciale e non esistono centraline fisse attive nel territorio dell'associazione. Il dato di monitoraggio, peraltro fuori dal territorio dell'associazione, si ritiene difficilmente correlabile alle azioni messe in campo.

7. **Ambiti di potenziale espansione:** Le osservazioni e prescrizioni espresse da ARPA in sede di Conferenza di Pianificazione sono già state tenute in considerazione nella redazione del PSC e RUE e si ritiene di aver assolto alle prescrizioni stessi, declinandole nella forma ritenuta più opportuna e contemperandoli con tutti gli altri contributi assunti per la formazione degli strumenti urbanistici.

La stessa ARPA, nel parere espresso, prende "atto del sostanziale recepimento delle osservazioni formulate" dalla stessa ARPA in sede di Conferenza di Pianificazione.

Si prende atto che nel parere è riportato che per "quanto riguarda eventuali modifiche di estensione o eventuale aggiunta di nuovi ambiti ci si riserva qualunque valutazione sulla sostenibilità in sede di POC". Si precisa tuttavia che, poichè il PSC contiene già tutti gli elementi per la valutazione delle previsioni insediative, come peraltro riconosciuto in premessa dalla stessa ARPA, si prende parimente atto che le scelte pianificatorie del PSC sono state sostanzialmente condivise e che la riserva a valutarne la sostenibilità attenga principalmente a questioni specifiche riferite al singolo ambito di potenziale espansione.

8. **Ulteriori considerazioni in riferimento ai documenti Aziende a rischio di incidente rilevante:** Si provvede ad integrare gli elaborati con la documentazione relativa all'area dello stabilimento GD di Calderara ed in particolare con l'elaborato tecnico RIR (Rischio Incidenti Rilevanti).

9. **Valutazioni d'incidenza del PSC sui siti d'importanza comunitaria:**

a) **riguardo al SIC-ZPS "La Bora"** ricadente in comune di S. G. Persiceto, lo studio di incidenza rileva che gli interventi previsti dal PSC non comportano incidenze significative. Le influenze evidenziate nello studio stesso tra l'area SIC-ZPS ed il comparto classificato AP_3 - il Postrino (e la via Fanin) infatti riguardano previsioni del previgente PRG che si è tradotta in un Piano particolareggiato approvato, che il PSC non può che recepire.

In coerenza con quanto previsto dal POIC, anche lo studio di incidenza evidenzia la necessità di subordinare la attuazione delle edificazioni ai risultati di un ulteriore studio di incidenza, relativo alle previsioni specifiche del PUA per il comparto, che prescindono dal PSC, il quale per le aree AP_3 si limita a disciplinare le residue capacità edificatorie e gli interventi sull'esistente (su tali interventi si applicano infatti le NTA, che prevedono, ad esempio, che nelle aree dei nodi non sia possibile l'edificazione...).

L'affermazione che "gli interventi previsti dal PSC non comportano incidenze significative sul sito SIC-ZPS IT4050019 La Bora" va intesa in questo senso.

Lo studio poi analizza comunque, per quanto possibile a questo livello, gli impatti prevedibili rispetto al Sito da parte della attuazione del comparto, al fine di introdurre già in questa sede delle misure di mitigazione, in particolare per la via Fanin.

Si specifica nuovamente, come già fatto nello studio, che non è nelle competenze del PSC proporre la ripermimetrazione di un comparto già approvato e convenzionato quale il Postrino.

Per quanto attiene al comparto ARS.SG_XIV, si prevede di destinare a dotazioni ecologiche l'area di sovrapposizione tra l'ambito stesso e il nodo ecologico semplice di completamento (buffer zone forestale): si ritiene che tale misura di mitigazione sia sufficiente a eliminare gli impatti indiretti prevedibili sul SIC-ZPS. In ogni caso, lo studio indica che le interferenze tra questo ambito ed il SIC-ZPS dovranno essere valutate in seguito, da un apposito studio di incidenza, in fase di elaborazione del POC che disporrà l'attuazione del Comparto.

La proposta di una misura simile da adottare anche per il Postrino per quanto condivisibile, non potrà che essere fatta in sede di valutazione di incidenza dello strumento attuativo relativo.

b) **riguardo alla ZPS IT4050025 "Biotopi e ripristini ambientali di Crevalcore"** valgono considerazioni analoghe, in quanto anche l'area AP_3 Beni Comunali è una previsione del PRG previgente che si è tradotta in un Piano particolareggiato approvato, che il PSC non può che recepire. Anche in questo caso non c'è contraddizione tra le NTA (art. 45 comma 8 circa le nuove edificazioni all'interno dei siti della Rete Natura 2000) e le previsioni del PRG, in quanto la norma stessa si applica alle previsioni del PSC.

Controdeduzione:

- Con riferimento all'art. 10 "PUA":
 - Si specifica che l'art. 59 già richiede la documentazione acustica per nuove costruzioni, ampliamenti e cambi d'uso. Per maggior chiarezza si accoglie la richiesta di specificare la documentazione acustica anche nei piani di Recupero.
 - ⇒ si provvede a modificare il comma 5 dell'art. 10 aggiungendo il seguente punto: "Nel caso gli interventi previsti dal piano di recupero ricadano in quelli elencati al art. 59 commi 1, 2, 3 e 5, il piano di recupero dovrà contenere idonea documentazione acustica, ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 e dell'art. 10 della LR 15/2001, secondo quanto previsto all'art. 59 del presente RUE, redatta a cura di un tecnico abilitato ed elaborata facendo riferimento a quanto previsto dalla DGR 673/2004."
 - Il PSC e il RUE dovranno necessariamente essere adeguati ai dispositivi di cui alla LR 6/2009, anche in materia di VAS dei PUA.
 - ⇒ si provvede a modificare il comma 3 dell'art. 10 del RUE relativamente all'assoggettabilità a VAS dei PUA, in conformità alla LR 6/2009, nel modo seguente:
"3. ~~È~~ L'assoggettabilità dei piani urbanistici attuativi ~~sono soggetti~~ alla verifica di assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente è definita all'art. 5 della LR 20/2000, come modificata dalla LR 6/2009."
 - Per quanto riguarda la procedura per l'approvazione dei PUA, si fa riferimento alla normativa regionale vigente che si ritiene superfluo richiamare.
- Con riferimento all'art. 15 "Parametri edilizi e requisiti degli alloggi e dei locali":

Poichè si intende aderire alle definizioni di cui all'"Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c, LR 20/2000; art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002)" approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 5266 del 4.2.2010, l'art. 15 farà riferimento alle nuove definizioni ivi formulate.
- Con riferimento all'art. 16 "Distanze":

Poichè si intende aderire alle definizioni di cui all'"Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c, LR 20/2000; art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002)" approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 5266 del 4.2.2010, l'art. 16 farà riferimento alle nuove definizioni ivi formulate.
- Con riferimento all'art. 23 "Prescrizioni particolari per le trasformazioni edilizie di tipo conservativo":

Si condivide la proposta.

 - ⇒ si provvede a modificare la lettera m) del comma 1 dell'art. 23 del RUE nel modo seguente:
"m)
(...
In relazione a particolari caratteristiche compositive dei fronti dell'edificio, è ammesso un rapporto di illuminazione inferiore a quello prescritto dal presente RUE, con un minimo di superficie illuminante/ventilante = 1/16."
- Con riferimento all'art. 36 "Ambiti urbani storici (AS)":

Si ritiene che l'uso U.10 possa essere ammesso con le limitazioni indicate

 - ⇒ si provvede a modificare il comma 3 dell'art. 36 del RUE, alla voce U.10, nel modo seguente:

"U.10 Attività di spettacolo (per gli ambiti AS_1, limitatamente a teatri, centri congressi, locali per lo spettacolo in genere, compresi gli spazi di servizio e complementari all'attività principale (pubblici esercizi, ecc.) e comunque quando compatibili con le caratteristiche tipologiche degli edifici e previa verifica della compatibilità acustica)"

- Con riferimento agli artt. 37-40 "Ambiti residenziali ad assetto urbanistico consolidato/ Aree edificabili per funzioni prevalentemente residenziali sulla base di piani urbanistici attuativi in corso di attuazione/ Aree di trasformazione per usi residenziali":

Si precisa che anche per questo apparato normativo vale il combinato disposto per cui l'ammissibilità di un certo uso è sempre condizionata al rispetto delle altre prescrizioni derivanti dallo stesso RUE, dal PSC e comunque dalla normativa vigente.

- Con riferimento agli artt. 41-45 "Ambiti produttivi":

Sulla possibilità di realizzare asili aziendali, si ritiene che questa scelta vada nella direzione di migliorare le condizioni di vita di molti addetti, sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia acustica e di qualità dell'aria. Si conferma quindi la norma adottata.

Sulla possibilità di insediare residenze collettive nelle aree AP_2, si ritiene che il rispetto delle normative vigenti in materia acustica e di qualità dell'aria costituisca una garanzia sufficiente, trattandosi di aree non produttive ma per usi terziari. Si conferma quindi la norma adottata.

- Con riferimento all'art. 51 "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVA)":

Con riferimento alle distanze degli allevamenti dal territorio urbanizzato e dagli ambiti ARS, si ritiene condivisibile la proposta di uniformare tale distanza a quella già prevista dal Regolamento di Igiene, precisando che il problema si pone solo per gli ambiti AVA perchè solo in tali ambiti è ammessa la nuova costruzione di Allevamenti zootecnici di tipo aziendale (A.3) e di Allevamenti zootecnici di tipo produttivo (intensivo-industriale) (A.4).

⇒ si provvede a modificare il comma 4 dell'art. 51 del RUE nel modo seguente:

A.3

| | | |
|----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D2 | Distanza dai confini urbanistici | - rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di sviluppo urbano possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio: 200 m come da Regolamento Comunale d'Igiene - rispetto ad altri ambiti agricoli: 60 m |
|----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A.4

| | | |
|----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D2 | Distanza dai confini urbanistici | - rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di sviluppo urbano possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio: 200 m come da Regolamento Comunale d'Igiene - rispetto ad altri ambiti agricoli: 60 m |
|----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Con riferimento agli usi A.12 e A.14, si provvede ad inserire la distanza richiesta non solo per gli ambiti AVA ma per tutti gli ambiti agricoli in cui questi due usi sono previsti.

A.12

| | | |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D2 | Distanza dai confini urbanistici | - rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio: come da Regolamento Comunale d'Igiene |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A.14

| | | |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D2 | Distanza dai confini urbanistici | - rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio: come da Regolamento Comunale d'Igiene |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Con riferimento all'art. 53 "Usi":
E' proprio in considerazione del fatto che tale materia è sempre in evoluzione che si ritiene preferibile che l'ammissibilità sia riferita all'uso in sè, piuttosto che alla specifica attività da insediare, la quale può ovviamente essere condizionata da molteplici fattori specifici difficilmente riconducibili ad una norma diffusa e sarà quindi soggetta alle specifiche autorizzazioni in base alla normativa vigente.
⇒ si provvede a modificare il comma 2 dell'art. 53 del RUE eliminando il riferimento alle attività classificate insalubri ed aggiungendo la frase seguente, in fondo alla definizione.
"La compatibilità delle attività insediabili è comunque soggetta al rispetto delle normative vigenti, da valutare puntualmente in relazione allo specifico contesto di intervento da parte dell'AUSL."
- Con riferimento all'art. 61 "Prescrizioni per il risparmio idrico":
Come rilevato anche nell'osservazione le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 61 del RUE sono facoltative e derivano dai requisiti non cogenti definiti dalla Regione Emilia Romagna. L'utilizzo di "acque grigie" viene per altro individuata come "Pratiche di risparmio per utilizzatori domestici" dalla stessa Regione Emilia Romagna nel "Quaderno orientativo - *Pratiche di risparmio dell'acqua: tecniche e comportamenti*"; la stessa Provincia di Bologna nell'Allegato 1 alla relazione della Variante Generale al PTCP in recepimento al PTA regionale, alla scheda 2 individua il riutilizzo delle "acque grigie raccolte dai lavandini, dalle docce e dalle vasche da bagno per mezzo di una rete appositamente dedicata, una volta filtrate" come una tecnica che permette di alimentare circa il 23% dell'acqua usata per lo scarico dei WC. L'utilizzo di tale pratica di risparmio non è inoltre resa obbligatoria dal comma 4, ma suggerita laddove realizzabile e comunque assoggettato ad approvazione dell'ufficio competente. Si provvede a specificare al termine del comma 4, che l'ufficio d'igiene che dovrà approvare l'impianto proposto al comma medesimo, dovrà essere quello del "Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna."
⇒ Si propone quindi di modificare il comma 4 dell'art. 61 nel modo seguente: "..... dall'ufficio di igiene Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna."
- Con riferimento all'art. 63 "Verde pubblico":
Si precisa che l'art. 63 è riferito alle aree di Verde Pubblico già esistenti per cui le indicazioni suggerite, pur del tutto condivisibili, non possono avere efficacia se riferite ad aree già realizzate. Tali indicazioni potranno essere utili nell'ambito del POC quando si prevedano aree da destinare a Verde Pubblico.
- Con riferimento all'art. 67 "Viabilità":
Si ricorda che vale sempre il combinato disposto tra le norme. In particolare per i nuovi usi sensibili in vicinanza a strade dovrà essere considerata la distanza massima tra quelle previste all'art. 67 sulle fasce di rispetto e all'art. 59 in merito alle prescrizioni di carattere acustico ed atmosferico.
- Con riferimento al CAPO VII SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE
- con riferimento particolare al tema delle vasche di laminazione:
Si condividono le perplessità circa la realizzazione di vasche di laminazione disseminate sul territorio e le aspettative circa l'individuazione di soluzioni di sistema. In tal senso si è già aperto un dibattito con Consorzi di Bonifica e Gestori della rete fognaria, anche se per ora soluzioni condivise non sono ancora state individuate. Di certo nelle successive fasi attuative il tema verrà affrontato nuovamente, con il vantaggio della scala di lavoro che consentirà di individuare soluzioni condivise.

- con riferimento particolare alle nuove urbanizzazioni e, in particolare, al tema della raccolta e gestione dei rifiuti urbani e delle isole ecologiche:

Si condivide quanto osservato, valutando comunque che le questioni poste siano tutte di competenza del POC trattando di aree di nuovo impianto, non disciplinate dal RUE.

- Con riferimento all'art. 72 "Coperture, canali di gronda, pluviali, tubazioni:

Si accoglie quanto rilevato.

⇒ si provvede a modificare il comma 1 dell'art. 72 del RUE come segue:

"1. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, ecc.) devono essere considerate elementi architettonici dell'edificio, in quanto concorrenti alla valutazione estetica della costruzione, e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali. Per quanto attiene la possibilità di realizzare nuove aperture nelle falde di copertura degli edifici, qualora ammesse, dovranno essere osservati criteri di corretto inserimento nel contesto edilizio di appartenenza. Le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico, quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e quindi **nei sistemi di raccolta per il riutilizzo o lo smaltimento** nella fognatura ~~per gli scarichi su strada~~. Su valutazione motivata dell'Ufficio Tecnico possono essere consentiti scarichi in giardini o in cisterne. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque luride domestiche. Nel caso di edifici prospicienti spazi pubblici i pluviali devono essere canalizzati nella pubblica fognatura."

- Con riferimento al CAPO IX REGOLAMENTAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO:

- Si condivide la proposta di inserire alcune regolamentazioni delle apparecchiature esterne degli impianti di condizionamento e trattamento aria, delle coperture stagionali di spazi collegati a pubblici esercizi e ad altre attività, della lotta ai piccioni.

⇒ si provvede ad inserire il seguente nuovo comma all'art. 75 del RUE:

"**Per quanto riguarda l'installazione di condizionatori, impianti di ventilazione e trattamento aria dovranno essere rispettate le norme acustiche (relative agli impianti) e i limiti acustici di zona; la collocazione delle unità esterne inoltre dovrà essere tale da non creare disturbo in relazione alla direzione e diffusione dei flussi d'aria generali che non dovranno pertanto investire aperture destinate alla ventilazione di locali.**"

⇒ si provvede ad inserire il seguente nuovo comma all'art. 71 del RUE:

"**Riguardo alle coperture stagionali si richiama la necessità che in caso di strutture fisse, dotate di chiusura, sia fatta salva la verifica del raggiungimento dei requisiti di illuminazione e ventilazione previsti dalla legislazione vigente.**"

⇒ si provvede ad inserire la seguente prescrizione al comma 5 dell'art. 36 del RUE:

"**All'interno degli ambiti urbani storici, per le ristrutturazioni e le nuove costruzioni è opportuno che siano previste soluzioni architettoniche (dissuasori fisici e limitazione di aree di posa e di nidificazione) che limitino o impediscano la nidificazione di piccioni"**

- Per quanto riguarda l'uso dei seminterrati, poichè si intende aderire alle definizioni di cui all'"Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c, LR 20/2000; art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002)" approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 5266 del 4.2.2010, si farà riferimento alle definizioni ivi indicate.

- Con riferimento alla proposta di inserire nel testo, dove ritenuto più opportuno, un articolo relativo alla legionellosi:

Si ritiene che la proposta non sia strettamente attinente alla materia regolamentata dal RUE.

- Con riferimento all'art. 92 "Documentazione da allegare alla DIA" e all'art. 96 "Documentazione da allegare alla domanda di permesso di costruire":

Poichè si intende aderire alle definizioni di cui all'"Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi

(art. 16, comma 2, lettera c, LR 20/2000; art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002)" approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 5266 del 4.2.2010, agli art. 92 e 96 si farà riferimento alla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi ivi indicata.

- Con riferimento all'art. 114 "Conduzione dei cantieri":

Si ritiene che la proposta non sia strettamente attinente alla materia regolamentata dal RUE.

- Con riferimento all'art. 136 "Insediamenti caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute":

Si conviene sulla proposta.

⇒ si provvede ad eliminare il comma 2 dell'art. 136 del RUE:

~~"2. Al fine di acquisire il parere preventivo previsto dalla lettera b) del precedente comma 1, l'interessato presenta copia dei progetti degli insediamenti produttivi alle strutture competenti dell'Azienda Usl o dell'Arpa."~~

⇒ si provvede a modificare il comma 3 dell'art. 136 del RUE nel modo seguente:

~~3.~~ **2.** L'esame del progetto è effettuato in modo integrato dalle strutture competenti dell'AUSL e dell'ARPA entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto **ovvero entro i termini previsti dall'Accordo Provinciale per gli Sportelli Unici**. Il termine è sospeso per una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa e continua a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi. Trascorso inutilmente tale termine il responsabile dello sportello unico per l'edilizia ovvero il responsabile dello sportello unico per le attività produttive, su richiesta dell'interessato, convoca entro i successivi dieci giorni una conferenza di servizi, la quale si pronuncia entro trenta giorni."

- Con riferimento ai REQUISITI:

Il RUE assume i **requisiti cogenti e volontari**, tratti dal REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE Delibera di Giunta Regionale n. 593 del 28/2/1995 modificata con Delibera di Giunta Regionale n. 268 del 22 febbraio 2000. Gli Allegati A e B sono aggiornati sulla base della delibera della Giunta Regionale n. 21 del 16/1/2001 e della delibera della Giunta (Consiglio) Regionale n. 156 del 04/03/2008 (atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici - assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna oggetto n. 3124 progr. n. 156 del 04-03-2008).

Le modifiche a tali requisiti, per essere assunte dai comuni, dovranno essere apportate a livello regionale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - AUTORITÀ DI BACINO DEL RENO

Prot. AR/2009/1301 del 29/08/2009

presentata c/o i comuni:

Comune di Anzola: prot. n. 15846 presentata in data 27/08/2009

Comune di Calderara: prot. n. 20641 presentata in data 26/08/2009

Comune di San Giovanni in Persiceto: prot. n. 41323 presentata in data 27/08/2009

Comune di Sala Bolognese: prot. n. 9098 presentata in data 26/08/2009

Controdeduzione:

Con riferimento al punto 1.1):

Gli elaborati del QC (Relazione e Tavole) sono stati predisposti prima dell'entrata in vigore del "Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia: aggiornamento 2007" approvato dalla G.R. E.R. il 14/11/2008 ed entrato in vigore il 17/12/2008 e per tale motivo non contengono gli aggiornamenti introdotti da detto strumento. L'aggiornamento allo PSAI Samoggia, è comunque stato considerato nella redazione del PSC, al cui interno è possibile riconoscere la versione più aggiornata dei vincoli e tutele introdotti sul territorio dagli strumenti sovraordinati.

Con particolare riferimento alle NTA del PSAI, al fine di rendere coerente l'applicazione delle tutele fissate dalle NTA del PSC con quanto definito dalla normativa di PSAI Reno e PSAI Samoggia per le "aree ad elevata probabilità di inondazione", si ritiene opportuno meglio esplicitare l'art. 59 delle NTA relativamente agli interventi ammessi entro le "Aree ad elevata probabilità di inondazione" ricadenti all'interno del bacino del fiume Reno e del bacino del torrente Samoggia. In particolare si ravvisa la necessità di esplicitare, al comma 4, la definizione di "territorio urbanizzato" in riferimento ai due ambiti territoriali e di differenziare i contenuti del comma 6, a seconda dei bacini d'appartenenza. Si ritiene inoltre opportuno integrare gli art. 30 e 31 delle NTA del PSC, introducendo un ulteriore comma che subordini gli interventi all'interno degli ambiti AC e AP ricompresi in "Aree ad elevata probabilità di inondazione" e ricadenti all'esterno del limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione dell'avviso della avvenuta adozione del Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti entro il bacino del torrente Samoggia, alla verifica di ammissibilità ai sensi delle specifiche norme di zona di cui all'art. 59 delle NTA del PSC.

Conseguentemente si ritiene necessario aggiungere, tra le prescrizioni particolari di cui al comma 5 degli art. 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 63, 64 del RUE, l'obbligo, per tutte le aree ricadenti in ambito AC_0, AC_1, AC_3, AP_0, AP_1, AP_2, AP_4, AP_5, AG, DOT_V, DOT_S, poste all'esterno del limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27/06/2001, per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e alla data del 16/11/2001, per i territori ricadenti nel bacino del torrente Samoggia, e ricadenti in "aree ad elevata probabilità di inondazione", di verificare l'ammissibilità degli interventi proposti, anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui all'art. 59 delle NTA del PSC.

Si ritiene inoltre opportuno integrare il comma 3 punto g) dell'art. 86 del RUE (Parere Preventivo delle Commissioni), prescrivendo che per tutti gli interventi che ricadono in posizione esterna al perimetro del territorio urbanizzato definito alla data del definito alla data del 27 giugno 2001, per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001, venga dichiarata la fattibilità dell'intervento in relazione alla eventuale presenza di "Aree ad elevata probabilità di inondazione" ai sensi dell'art. 59 delle NTA del PSC; allo stesso modo si ritiene opportuno integrare il comma 1 punto e) dell'art. 92 del RUE (Documentazione da allegare alla DIA) e il comma 1 dell'art. 96 del RUE (Documentazione da allegare alla domanda di permesso di costruire), prescrivendo che tra gli elaborati tecnici e documenti da allegare alla DIA o alla domanda di permesso di costruire, venga presentata anche la "Tavola dei vincoli ambientali, idrogeologici, infrastrutturali che interessano l'area", prescrivendo inoltre che, per tutti gli interventi che ricadono in posizione esterna al perimetro del territorio urbanizzato definito alla data del definito alla data del 27 giugno 2001, per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001, venga dichiarata la fattibilità

dell'intervento in relazione alla eventuale presenza di "Aree ad elevata probabilità di inondazione" ai sensi dell'art. 59 delle NTA del PSC;

⇒ Si provvede a modificare l'art. 59 delle NTA del PSC nel modo seguente:

"4. Ferme restando le altre disposizioni del presente PSCe limitazioni specifiche:

a. fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, interna di collegamento; per territorio urbanizzato deve intendersi il territorio che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione ed i lotti interclusi. Per l'applicazione delle presenti norme il riferimento è ai territori urbanizzati definiti al 27 giugno 2001 (data di pubblicazione dell'avviso della avvenuta adozione del Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e definiti al 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti entro il bacino del torrente Samoggia;

b.

c. sui fabbricati esistenti non ricada nelle fasce di tutela fluviale di cui all'art. ~~50~~ delle presenti NTA.

6. All'interno delle aree di cui al presente articolo, ricadenti entro il Bacino del fiume Reno, possono comunque essere attuati gli interventi previsti da provvedimenti concessori che siano stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini delle RER e Toscana, dell'avviso della avvenuta adozione del Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico avvenuta con delibera C.I. n 2/1 del 08.06.2001) e, previa adozione delle possibili misure di riduzione del rischio, gli interventi sulle aree i cui provvedimenti attuativi siano stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001; all'interno delle aree di cui al presente articolo, ricadenti entro il Bacino del torrente Samoggia, possono comunque essere attuati gli interventi previsti da provvedimenti concessori che siano stati resi esecutivi prima del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale) e, previa adozione delle possibili misure di riduzione del rischio, gli interventi sulle aree i cui provvedimenti attuativi siano stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001 ."

⇒ Si provvede ad introdurre un ulteriore comma al termine dell'art. 30 delle NTA del PSC, nel modo seguente:

"Negli ambiti AC ricompresi in "Aree ad elevata probabilità di inondazione" e ricadenti all'esterno del limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione dell'avviso della avvenuta adozione del Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti entro il bacino del torrente Samoggia, l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui al successivo art. 59 delle presenti NTA."

⇒ Si provvede ad introdurre un ulteriore comma al termine dell'art. 31 delle NTA del PSC, nel modo seguente:

"Negli ambiti AP ricompresi in "Aree ad elevata probabilità di inondazione" e ricadenti all'esterno del limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione dell'avviso della avvenuta adozione del Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti entro il bacino del torrente Samoggia, l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui al successivo art. 59 delle presenti NTA."

⇒ Si provvede a modificare il comma 5 dell'art. 37 del RUE, nel modo seguente:

"5. Prescrizioni particolari:

.....

In tutte le aree AC_0 individuate dal presente RUE, ricadenti in posizione esterna al limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell'avvenuta adozione del PSAI Reno), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in "aree ad elevata probabilità di inondazione", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui all'art. 59 delle NTA del PSC."

⇒ Si provvede a modificare il comma 5 dell'art. 38 del RUE, nel modo seguente:

"5. Prescrizioni particolari:

.....

In tutte le aree AC_1 individuate dal presente RUE, ricadenti in posizione esterna al limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell'avvenuta adozione del PSAI Reno), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in "aree ad elevata probabilità di inondazione", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui all'art. 59 delle NTA del PSC."

⇒ Si provvede a modificare il comma 5 dell'art. 40 del RUE, nel modo seguente:

"5. Prescrizioni particolari:

.....

In tutte le aree AC_3 individuate dal presente RUE, ricadenti in posizione esterna al limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell'avvenuta adozione del PSAI Reno), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in "aree ad elevata probabilità di inondazione", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui all'art. 59 delle NTA del PSC."

⇒ Si provvede a modificare il comma 5 dell'art. 41 del RUE, nel modo seguente:

"5. Prescrizioni particolari:

.....

In tutte le aree AP_0 individuate dal presente RUE, ricadenti in posizione esterna al limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell'avvenuta adozione del PSAI Reno), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in "aree ad elevata probabilità di inondazione", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui all'art. 59 delle NTA del PSC."

⇒ Si provvede a modificare il comma 5 dell'art. 42 del RUE, nel modo seguente:

"5. Prescrizioni particolari:

.....

In tutte le aree AP_1 individuate dal presente RUE, ricadenti in posizione esterna al limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell'avvenuta adozione del PSAI Reno), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in "aree ad elevata probabilità di inondazione", l'ammissibilità degli interventi dovrà

essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui all'art. 59 delle NTA del PSC."

⇒ Si provvede a modificare il comma 5 dell'art. 43 del RUE, nel modo seguente:

"5. Prescrizioni particolari:

.....

In tutte le aree AP_2 individuate dal presente RUE, ricadenti in posizione esterna al limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell'avvenuta adozione del PSAI Reno), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in "aree ad elevata probabilità di inondazione", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui all'art. 59 delle NTA del PSC."

⇒ Si provvede a modificare il comma 5 dell'art. 45 del RUE, nel modo seguente:

"5. Prescrizioni particolari:

.....

In tutte le aree AP_4 individuate dal presente RUE, ricadenti in posizione esterna al limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell'avvenuta adozione del PSAI Reno), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in "aree ad elevata probabilità di inondazione", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui all'art. 59 delle NTA del PSC."

⇒ Si provvede a modificare il comma 5 dell'art. 46 del RUE, nel modo seguente:

"5. Prescrizioni particolari:

.....

In tutte le aree AP_5 individuate dal presente RUE, ricadenti in posizione esterna al limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell'avvenuta adozione del PSAI Reno), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in "aree ad elevata probabilità di inondazione", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui all'art. 59 delle NTA del PSC."

⇒ Si provvede a modificare il comma 5 dell'art. 47 del RUE, nel modo seguente:

"5. Prescrizioni particolari:

.....

In tutte le aree AG individuate dal presente RUE, ricadenti in posizione esterna al limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell'avvenuta adozione del PSAI Reno), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in "aree ad elevata probabilità di inondazione", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui all'art. 59 delle NTA del PSC."

⇒ Si provvede a modificare il comma 5 dell'art. 63 del RUE, nel modo seguente:

"5. Prescrizioni particolari:

.....

In tutte le aree DOT_V individuate dal presente RUE, ricadenti in posizione esterna al limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso

dell'avvenuta adozione del PSAI Reno), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in "aree ad elevata probabilità di inondazione", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui all'art. 59 delle NTA del PSC."

⇒ Si provvede a modificare il comma 5 dell'art. 66 del RUE, nel modo seguente:
"5. Prescrizioni particolari:

.....
In tutte le aree DOT_S individuate dal presente RUE, ricadenti in posizione esterna al limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell'avvenuta adozione del PSAI Reno), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in "aree ad elevata probabilità di inondazione", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui all'art. 59 delle NTA del PSC."

⇒ Si provvede a modificare il comma 3 punto g) dell'art. 86 del RUE nel modo seguente:

g) dichiarazione di conformità del progetto preliminare a quanto prescritto nella eventuale valutazione preventiva. In particolare per tutti gli interventi che ricadono in posizione esterna al perimetro del territorio urbanizzato del definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione dell'avviso della avvenuta adozione del Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), dovrà inoltre essere dichiarata la fattibilità dell'intervento in relazione alla eventuale presenza di "Aree ad elevata probabilità di inondazione" ai sensi dell'art. 59 delle NTA del PSC;

Considerato inoltre che in data 26 ottobre 2010 è stata avviata la variante non sostanziale al PTCP, che tra le altre cose in recepimento del "Piano Stralcio per il bacino del Torrente Samoggia: aggiornamento 2007" (approvato con deliberazione della Regione Emilia Romagna n. 1925 del 17 novembre 2008), provvede a recepire gli aggiornamenti tematici relativi al PSAI, come trasmessi dall'Autorità di Bacino del Reno, tra cui anche la perimetrazione delle fasce di pertinenza fluviale, si ritiene opportuno modificare l'art. 51 delle NTA eliminando i riferimenti alle "fasce di pertinenza fluviale - PSAI Samoggia", che erano state istituite dal PSC proprio per ovviare a tale vuoto procedurale e pertanto non più necessarie e conseguentemente si ritiene opportuno modificare la cartografia di Piano che dovrà recepire le perimetrazioni della Variante al PTCP ed eliminare la perimetrazione delle "fasce di pertinenza fluviale - PSAI Samoggia". Si ritiene inoltre opportuno modificare la Relazione di PSC e la Relazione di Valsat eliminando i riferimenti alle fasce di pertinenza fluviale PSAI Samoggia e adeguando il testo di conseguenza.

⇒ Si provvede a modificare l'art. 51 nel modo seguente: "....

1. Il presente articolo norma le "fasce di pertinenza fluviale" ~~e le "fasce di pertinenza fluviale - PSAI Samoggia" come di seguito~~ definite come le fasce di pertinenza fluviale sono definite come le ulteriori aree latitanti ai corsi d'acqua, non già comprese nelle fasce di tutela di cui al precedente articolo, che, anche in relazione alle condizioni di connessione idrologica dei terrazzi, possono concorrere alla riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua e/o di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti, al deflusso delle acque sotterranee, nonché alle funzioni di corridoio ecologico e di qualificazione paesaggistica; comprendono inoltre le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua. Le fasce di pertinenza fluviale, definite in recepimento al PTCP della Provincia di Bologna, sono individuate con apposita grafia nelle tavole T.1 del PSC.

- ~~a. le fasce di pertinenza fluviale sono definite come le ulteriori aree latitanti ai corsi d'acqua, non già comprese nelle fasce di tutela di cui al precedente articolo, che, anche in relazione alle condizioni di connessione idrologica dei terrazzi, possono concorrere alla riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua e/o di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti, al deflusso delle acque sotterranee, nonché alle funzioni di corridoio ecologico e di qualificazione paesaggistica; comprendono inoltre le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua. Le fasce di pertinenza fluviale, definite in recepimento al PTCP della Provincia di Bologna, sono individuate con apposita grafia nella Tavola PSC/T.1;~~
- ~~b. le "fasce di pertinenza fluviale PSAl Samoggia", riportate con apposita grafia nella tavola PSC/T.1, sono perimetrare in recepimento del PSAl Samoggia - Aggiornamento 2007 (approvato con Del. di G.R. n. 1925 del 14.11.2008) e rappresentano le aree da dedicare alle azioni di recupero dei sistemi fluviali nella loro funzione idraulica ed ecologica.~~
2. Le fasce di pertinenza fluviale di cui al precedente comma 1a, sono principalmente
3. Nelle fasce di cui al comma 1a del presente articolo, di cui ai commi 4, 5, 6, e 7 del precedente art. ~~51~~ 50 purché coerenti con le
4. Nelle fasce di pertinenza fluviale di cui al comma 1a sono vietate
- ~~5. All'interno delle "fasce di pertinenza fluviale - PSAl Samoggia" di cui al comma 1b del presente articolo, nei limiti definiti dalle altre prescrizioni eventualmente dettate dalle presenti NTA e del RUE, sono consentiti esclusivamente:~~
- ~~a) la realizzazione di nuove infrastrutture riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente piano e con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;~~
- ~~b) l'attuazione delle previsioni edificatorie contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano Stralcio Bacino del Torrente Samoggia - Aggiornamento 2007 (adottato dal C.I. dell'Autorità di Bacino del Reno con Delibera n. 1/1 del 26.07.2007 e pubblicato avviso nel BU della Regione Emilia Romagna e sulla GU della Repubblica Italiana del 16.08.07; definitivamente adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno (pubblicato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 74 del 07.05.2008));~~
- ~~c) la previsione di nuovi fabbricati all'interno del territorio urbanizzato;~~
- ~~d) la previsione di nuovi fabbricati strettamente connessi alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi, non diversamente localizzabili;~~
- ~~e) pertinenze funzionali di fabbricati e di attività esistenti alla data di adozione del Piano Stralcio Bacino del Torrente Samoggia - Aggiornamento 2007 (adottato dal C.I. dell'Autorità di Bacino del Reno con Delibera n. 1/1 del 26.07.2007 e pubblicato avviso nel BU della Regione Emilia Romagna e sulla GU della Repubblica Italiana del 16.08.07; definitivamente adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno con (pubblicato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 74 del 07.05.2008)).~~
- ~~La realizzazione di fabbricati sulle aree di cui alle lettere c), d) ed e) è subordinata, all'adozione di misure di riduzione dell'eventuale rischio idraulico di cui il Comune competente per territorio provvede, nell'ambito del procedimento abilitativo, a verificare l'adeguatezza e a prevedere le opportune prescrizioni.~~
- ~~6. All'interno delle "fasce di pertinenza fluviale - PSAl Samoggia" di cui al comma 1b del presente articolo, sono sottoposti al parere dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i contenuti e con gli obiettivi dei propri strumenti di Piano:~~
- ~~a) il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali di cui al precedente comma 5 lettera a), ad esclusione di quelli al servizio degli insediamenti esistenti;~~

~~b) i provvedimenti di attuazione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale di cui al comma 5 lettera b) ad esclusione di quelli riguardanti nuove occupazioni di suolo in aree già interessate da trasformazione edilizia, o aree i cui piani attuativi preventivi sono stati resi esecutivi prima della data di adozione del Piano Stralcio Bacino del Torrente Samoggia - Aggiornamento 2007, o di infrastrutture e fabbricati i cui provvedimenti concessori sono stati resi esecutivi prima della data di adozione del Piano Stralcio Bacino del Torrente Samoggia - Aggiornamento 2007;~~

~~e) le opere che alterino la morfologia del terreno suscettibili di determinare modifiche al regime idraulico.~~

~~7. All'interno delle "fasce di pertinenza fluviale - PSAI Samoggia" di cui al comma 1b del presente articolo sono vietate le nuove attività di smaltimento dei rifiuti, nonché l'esercizio di nuove attività finalizzate in via esclusiva al recupero degli stessi, ad eccezione di:~~

~~— stoccaggio di rifiuti urbani e di rifiuti speciali derivanti dalle attività di demolizione e costruzioni;~~

~~— riciclo/recupero della frazione dei rifiuti urbani costituita da sfalci e potature mediante trasformazione biologica;~~

~~— smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi mediante trattamento in impianti di depurazione.~~

~~58. Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione delle fasce di pertinenza fluviale di cui ai comma 1a ed 1b del presente articolo dovranno~~

~~610. Nelle fasce di pertinenza fluviale di cui ai comma 1a ed 1b del presente articolo, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del~~

⇒ Si provvede a modificare la relazione di PSC, eliminando i riferimenti alle fasce di pertinenza fluviale variante PSAI e adeguando il testo di conseguenza.

⇒ Si provvede a modificare la relazione di Valsat, eliminando i riferimenti alle fasce di pertinenza fluviale variante PSAI.

Con riferimento al punto 1.2.1):

Si accoglie l'osservazione al fine di uniformare l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica.

⇒ si provvede a modificare il comma 10 dell'art. 35 delle NTA del PSC sostituendo la lettera b) con il testo seguente:

~~"b) gli interventi dovranno tendere a minimizzare le impermeabilizzazioni delle superfici e dovranno adottare, per queste, tecnologie e materiali volti a ridurre il carico idraulico concordemente con quanto contenuto nella disciplina che regola l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica.~~

~~cb) con riferimento alle reti fognarie si dovrà prevedere l'adozione di reti separate e di interventi volti a ridurre di almeno il 20% gli apporti meteorici attualmente prodotti in fogna; dovranno prevedere sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia sistemi costituiti da reti separate composte da un sistema minore, costituito dalle reti fognarie per le acque nere e le acque bianche contaminate (ABC) ed un sistema maggiore costituito da collettori, interrati o a cielo aperto e da sistemi di accumulo per le acque bianche non contaminate (ABNC). Con riferimento al sistema maggiore, questo dovrà prevedere sistemi di raccolta ed accumulo delle acque meteoriche per un volume complessivo d'invaso di almeno 500 mc per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a verde di comparto. Tali sistemi di raccolta, che potranno essere previsti ad uso di una o più comparti, devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque meteoriche prima della loro immissione nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall'Autorità idraulica competente, con la quale verranno anche preventivamente concordati i criteri di gestione. Il progetto relativo a tali sistemi di raccolta è subordinato al parere vincolante dell'Autorità idraulica competente;~~

~~b) gli interventi dovranno tendere a minimizzare le impermeabilizzazioni delle superfici e dovranno adottare, per queste, tecnologie e materiali volti a ridurre il carico idraulico concordemente con quanto contenuto nella disciplina che regola l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica.~~

~~Con riferimento alle reti fognarie si dovranno prevedere sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia sistemi costituiti da reti separate composte da un sistema minore, costituito dalle reti fognarie per le acque nere ed un sistema maggiore per le acque bianche; gli interventi dovranno altresì prevedere l'introduzione del trattamento delle acque di prima pioggia concordemente con le disposizioni normative in materia, per il quale dovrà essere prevista la terza rete fognaria (oltre alla rete nera e bianca) denominata grigia. In tal senso la rete delle acque nere smaltirà i reflui civili e produttivi, la rete delle acque bianche smaltirà le acque prodotte dalle coperture, mentre la rete delle acque grigie smaltirà quelle di dilavamento dei piazzali e delle superfici di transito dei mezzi.~~

~~Con riferimento al sistema maggiore, questo dovrà prevedere sistemi di raccolta ed accumulo delle acque meteoriche per un volume complessivo d'invaso di almeno 500 mc per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a verde di comparto. Tali sistemi di raccolta, che potranno essere previsti ad uso di una o più comparti, devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque meteoriche prima della loro immissione nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall'Autorità idraulica competente. Il progetto relativo a tali sistemi di raccolta è subordinato al parere vincolante dell'Autorità idraulica competente."~~

⇒ si provvede a modificare il comma 6 dell'art. 37 delle NTA del PSC numerando con la lettera a) il punto-elenco esistente ed aggiungendo la lettera b) con il testo seguente:

~~"b) gli interventi dovranno tendere a minimizzare le impermeabilizzazione delle superfici e dovranno adottare, per queste, tecnologie e materiali volti a ridurre il carico idraulico concordemente con quanto contenuto nella disciplina che regola l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica.~~

~~c) con riferimento alle reti fognarie si dovranno prevedere sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia sistemi costituiti da reti separate composte da un sistema minore, costituito dalle reti fognarie per le acque nere e le acque bianche contaminate (ABC) ed un sistema maggiore costituito da collettori, interrati o a cielo aperto e da sistemi di accumulo per le acque bianche non contaminate (ABNC). Con riferimento al sistema maggiore, questo dovrà prevedere sistemi di raccolta ed accumulo delle acque meteoriche per un volume complessivo d'invaso di almeno 500 mc per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a verde di comparto. Tali sistemi di raccolta, che potranno essere previsti ad uso di una o più comparti, devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque meteoriche prima della loro immissione nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall'Autorità idraulica competente, con la quale verranno anche preventivamente concordati i criteri di gestione. Il progetto relativo a tali sistemi di raccolta è subordinato al parere vincolante dell'Autorità idraulica competente."~~

Con riferimento al punto 1.2.2):

La richiesta di inserire in modo specifico in ogni scheda d'ambito la prescrizione per cui l'invarianza idraulica si attua attraverso la realizzazione di invasi pari a 500 mc/ha di superficie territoriale, non viene accolta in quanto la prescrizione è già contenuta nella norma generale per ogni tipologia d'ambito (art. 32 comma 13c, art. 34 comma 12c, art. 35 comma 10c) e la scelta suggerita non risulterebbe pertanto coerente con lo schema utilizzato nella costruzione dell'apparato normativo, che prevede di inserire, nelle norme generali valide per ogni tipologia d'ambito, le norme che regolano tutti gli ambiti di quella categoria, nelle singole schede relative ad ogni ambito, le limitazioni e/o prescrizioni specifiche che caratterizzano il singolo ambito.

Con riferimento al punto 1.2.3):

Si accoglie la richiesta di inserire nell'art. 49 comma 1 il riferimento anche al Piano Stralcio per il bacino del Torrente Samoggia.

⇒ si provvede a modificare il comma 1 dell'art. 49 delle NTA del PSC nel modo seguente:

"1. Il PSC, in recepimento del PSAI Reno, del Piano Stralcio per il bacino del Torrente Samoggia Aggiornamento 2007 e del PTCP, individua con apposita grafia, nelle tavole T.1, gli alvei attivi ed invasi dei bacini idrici come aree occupate dall'alveo attivo, oppure come asse del corso d'acqua relativo al:

- reticolo idrografico principale,
- reticolo idrografico secondario,
- reticolo idrografico minore,
- reticolo idrografico minuto,
- reticolo minore di bonifica non facente parte del reticolo minore e minuto.

Nel caso in cui il reticolo idrografico sia individuato come asse del corso d'acqua, le presenti norme si applicano alla porzione di terreno compresa entro una distanza planimetrica, in sinistra ed in destra del corso d'acqua, pari a 20 m per parte per il reticolo idrografico principale, 15 m per parte per il reticolo secondario, 10 m per parte per quello minore, per quello minuto e per il reticolo minore di bonifica non facente parte del reticolo minore e minuto."

Con riferimento al punto 1.2.4):

Si ritiene accoglibile la richiesta di prevedere nel PSC norme che regolamentino l'utilizzo delle aree "inondabili" così come verranno definite dai Piani Consortili Intercomunali redatti ai sensi della "Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno", approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno ed entrata in vigore dal 10/04/2009.

⇒ si provvede ad inserire un art. 61 bis nelle NTA del PSC come di seguito formulato:

"Art. 61 bis - Piani Consortili Intercomunali

1. A seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità di Bacino del Reno dei Piani Consortili Intercomunali per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura di cui all'art. 4 della Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno, potranno essere assoggettate alla normativa di cui al presente articolo, anche con eventuali modifiche ed integrazioni, senza che ciò comporti una procedura di variante al PSC, le aree che saranno definite negli stessi Piani Consortili Intercomunali come inondabili per eventi di pioggia con tempi di ritorno fino a 50 anni o potenzialmente inondabili a meno che, in quest'ultimo caso, studi successivi non dimostrino che tali aree non sono inondabili per eventi di pioggia con tempi di ritorno fino a 50 anni.
2. Nei territori facenti parte dei sistemi idrografici di bonifica e fino all'approvazione dei Piani Consortili Intercomunali di cui al precedente comma 1, la previsione di interventi edilizi che possono incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente è sottoposta al parere, riguardante il pericolo d'inondazione delle aree oggetto degli interventi, del Consorzio di Bonifica; nel caso in cui da tale parere risulti che le aree sono inondabili per eventi di pioggia con tempi di ritorno fino a 50 anni, esse potranno essere assoggettate alla normativa di cui al presente articolo, anche con eventuali modifiche ed integrazioni, senza che ciò comporti una procedura di variante al PSC.
3. Salvo diverse indicazioni del Consorzio di Bonifica, nella progettazione dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche che confluiscono nei canali di bonifica, dovrà essere considerata in tali canali una quota del pelo libero dell'acqua pari alla massima quota dei cigli di sponda o delle sommità arginali."

Con riferimento al punto 1.3.1):

Premettendo che previsione urbanistica risulta coerente con i criteri informativi del PSC e confermando la prescrizione per cui le porzioni occidentali degli ambiti interessati dai vincoli dello PSAI saranno destinate alla realizzazione delle quote di verde in carico ai comparti, si provvede ad inserire una ulteriore prescrizione per cui in fase di POC dovrà essere redatto uno studio idraulico di

dettaglio che valuti alla scala locale il reale rischio idraulico insistente sugli ambiti in esame e che definisca le misure e/o accorgimenti da adottare in fase attuativa per ridurre al minimo l'eventuale rischio residuo.

⇒ si provvede a modificare le schede relative agli ambiti ARS.SB.IX E ARS.SB.XIII riportate all'Art. 32, in particolare viene aggiunto al termine delle "Prescrizioni particolari con riferimento agli aspetti geologici ed idraulici" la seguente ulteriore prescrizione particolare:

"In sede di POC dovrà essere redatto uno studio idraulico di dettaglio sull'area che verifichi le reali condizioni di pericolosità idraulica dovute alla vicinanza delle arginature del Torrente Lavino, che in tale tratto presentano criticità dovute a possibili sormonti, e definisca le misure/accorgimenti /opere necessarie per ridurre al minimo il rischio idraulico residuo."

Con riferimento al punto 1.3.2):

L'ambito ARS.CA_II individuato dal PSC adottato non viene confermato in sede di approvazione, in accoglimento delle riserve formulate dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art. 32 comma 7 della L.R. 20/2000 (Allegato alla Del. G.P. n. 493 del 23.11.2010); l'osservazione si ritiene pertanto superata.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELL'EMILIA-ROMAGNA DI BOLOGNA

Prot. 7699 del 2/07/2009

presentata c/o i comuni:

Comune di San Giovanni in Persiceto: prot. n. 34583 presentata in data 8/07/2009 (PSC-RUE)

Controdeduzione:

Le osservazioni di cui ai punti 1) e 2) sono relative ad aree del Comune di Sant'Agata Bolognese. Si accoglie quanto osservato.

- ⇒ Si provvede a modificare il Punto QC.3 Scheda SA.1 - sito (B)1. Alla voce "Tipo di indagine", righe 7-8, sostituendo il riferimento "AR/S Archeosistemi" con l'indicazione "Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna"
- ⇒ Si provvede a modificare il Punto QC.3 Scheda SA.1 - sito (B)1. Alla voce "Area sottoposta a Tutela", integrando l'elenco ed inserendo la presenza di vincolo con D.M. 6/8/1991 ex L. 1089/1939. Stesse correzioni verranno apportate alle schede SA.11 (R20) e SA.34 (M3).

Punto 3):

Riguardo le aree di potenziale rischio archeologico (schede SG.120 e SA.45), si condivide l'assenza di riferimenti puntuali a rinvenimenti archeologici. I limiti dell'area individuata come area di potenziale rischio archeologico (SA.45 e SG.120) furono tracciati nel vigente PTPR, tenendo conto dei vincoli archeologici emessi con D.M. ex L. 1089/1939. Le proposte di correzione effettuate dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna furono consegnate il 29.11.1990 senza tuttavia essere successivamente recepite dal PTPR e di conseguenza dal PTCP. Si riterrebbe pertanto corretta la possibilità di eliminazione dell'area SG.120 e di riduzione dell'area SA.45 ai confini indicati dalla competente Soprintendenza nelle correzioni del 29.11.1990, ma si ritiene tuttavia che lo strumento del PSC non possa modificare uno strumento gerarchicamente superiore (vedi PTCP e PTPR), se non con specifica procedura di variante, peraltro non esplicitamente prevista per questa tipologia di situazioni. Si rimanda agli organi competenti il compito di avviare l'iter di modifica di tali limiti.

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENO-PALATA

Prot. 4831 del 11/09/2009

presentata c/o i comuni:

Comune di Anzola: prot. n. 16735 presentata in data 11/09/2009

Comune di Calderara: prot. n. 21884 presentata in data 11/09/2009

Comune di Crevalcore: prot. n. 25428 presentata in data 11/09/2009

Comune di San Giovanni in Persiceto: prot. n. 44702 presentata in data 14/09/2009

Comune di Sala Bolognese: prot. n. 9610 presentata in data 11/09/2009

Comune di Sant'Agata Bolognese: prot. n. 10216 presentata in data 11/09/2009

Controdeduzione:

Con riferimento al punto 1):

La norma che definisce l'inedificabilità delle fasce prossime ai corsi d'acqua, canali di bonifica compresi, non si trova nel RUE bensì nelle NTA del PSC, all'interno delle quali viene dedicato a tale tutela l'intero art. 49 "Alvei attivi ed invasi dei bacini idrici". L'osservazione trova quindi già accoglimento negli strumenti adottati.

Con riferimento al punto 2):

Si prende atto della articolazione nei due Consorzi di Bonifica. Si ritiene non necessaria una specifica norma nel PSC.

OSSERVAZIONI

a cura dell'Ufficio di Piano e del Comitato Tecnico formato dagli Uffici Tecnici Comunali dei Comuni dell'Associazione Intercomunale Terred'acqua

- al PSC e al Rapporto ambientale di VAS_ValSAT,
- al RUE e agli Allegati "Requisiti cogenti e requisiti volontari" e "Contributo di Costruzione" presentate:

- al Comune di Anzola dell'Emilia con Prot. 2712 del 18/02/2011
 - al Comune di Calderara di Reno con Prot. 5390 del 2/03/2011 e con Prot. 5781 del 8/03/2011
 - al Comune di Crevalcore con Prot. n. 4604 del 16/02/2011
 - al Comune di Sala Bolognese con Prot. n. 1255 del 16/02/2011 e con Prot. n. 1778 del 3/03/11
 - al Comune di San Giovanni in Persiceto con Prot. 7165 del 15/02/2011 e Prot. 8080 del 21/02/2011 e con Prot. n. 9950 del 3/03/11
 - al Comune di Sant'Agata con Prot. 1855 del 18/02/2011 e con Prot. 2334 del 03/03/2011
-

Le Osservazioni pervenute dall'Ufficio di Piano e dagli Uffici Tecnici Comunali dei Comuni di Terred'acqua, sono relative a:

PSC - Piano Strutturale Comunale

- Cartografia del PSC (Tavole T.0, T.1, T.2, T.3)
- Relazione del PSC
- NTA del PSC
- Schede di classificazione degli edifici di interesse storico-architettonico
- Valutazione di incidenza (VINCA)
- Rapporto ambientale di VAS_ValSAT

RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio

- Cartografia del RUE
- RUE (normativa)
- Requisiti cogenti e requisiti volontari
- Contributo di costruzione

Controdeduzione:

Si ritiene che le osservazioni pervenute dall'Ufficio di Piano e dagli Uffici Tecnici Comuni **costituiscano un contributo utile alla ottimale definizione degli elaborati del PSC e del RUE** e si ritiene quindi di **accoglierle integralmente** declinandone i contenuti anche in termini di ricadute sui diversi elaborati del PSC e del RUE e con la correzione di alcuni errori di trascrizione o di identificazione cartografica.

Per quanto riguarda la richiesta di inserire nella cartografia del PSC il metanodotto "Poggio Renatico - Cremona DN1200(48)", che interessa i Comuni di Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese e Sant'Agata Bolognese, in corso di realizzazione, non si è provveduto alla identificazione del metanodotto nella cartografia di PSC, non essendo disponibili i dati cartografici, ma si è comunque provveduto all'inserimento di una norma specifica all'art. 74 delle NTA del PSC.

Per quanto riguarda la proposta di individuare, nelle tavole del PSC e del RUE, l'area corrispondente al raddoppio della linea ferroviaria Bologna-Verona, classificandola come M, si ritiene che tale individuazione possa essere più correttamente risolta, anziché attraverso la perimetrazione di un buffer di 20 metri lungo tutto il tracciato ferroviario, con l'identificazione dell'area stessa dalle relative ortofoto AGEA 2008, utilizzabili attraverso i servizi on-line della Regione Emilia Romagna. Ciò consente peraltro una più puntuale identificazione delle relative fasce di rispetto. Si precisa che il sedime della ferrovia attuale mantiene la classificazione M.

OSSERVAZIONE

**del Comitato Tecnico formato dagli Uffici Tecnici Comunali
dei Comuni dell'Associazione Intercomunale Terred'acqua
presentata**

- al Comune di Anzola dell'Emilia: Prot. n. 3825 del 04/03/2011
 - al Comune di Calderara di Reno: Prot. n. 5790 del 8/03/2011
 - al Comune di Crevalcore: Prot. n. 5992 del 03/03/2011
 - al Comune di Sala Bolognese: Prot. n. 1781 del 3/03/11
 - al Comune di San Giovanni in Persiceto: Prot. n. 10071 del 04/03/2011
 - al Comune di Sant'Agata Bolognese: Prot. n. 2339 del 4/03/2011
-

L'Osservazione pervenuta dal Comitato Tecnico formato dagli Uffici Tecnici Comunali dei Comuni di Terred'acqua, propone di condividere in forma associata l'accoglimento di alcune osservazioni presentate nei singoli comuni di condividere le modifiche agli elaborati del PSC e del RUE, conseguenti a tali controdeduzioni.

Controdeduzione:

Si ritiene che l'osservazione pervenuta dagli Uffici Tecnici Comuni, relativa alla proposta di condividere in forma associata l'accoglimento di alcune osservazioni presentate nei singoli comuni e le modifiche agli elaborati del PSC e del RUE, conseguenti a tali controdeduzioni, si ritiene che la richiesta sia condivisibile e si ritiene quindi di **accoglierla integralmente**, declinandone i contenuti anche in termini di ricadute sui diversi elaborati del PSC e del RUE.

o o o

Arch. Carla Ferrari